



COMUNE DI LEVONE

Città Metropolitana di Torino

C.F. 85500790010 - P.I. 01699550016
C.A.P. 10070 – TEL.0124.306000 FAX 0124306206
e-mail info@comune.levone.to.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE ANNO 2014

In data 18.03.2016 alle ore 12,30, in Levone nella sede del Palazzo Comunale, ha avuto luogo l'incontro tra:

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA del Comune di Levone
nella persona di:

Presidente Dott.ssa Gaetana Del Sordo - Segretario Comunale

e la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:

RSU nella persona:
Sig.ra Carla Marianna Locanetto

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

- | | | |
|---|---------|----------------------|
| - | CISL FP | assente |
| - | FP CGIL | Sig. Paolo Manassero |
| - | UIL FP | Sig. Paolo Osella |
| - | CSA | assente |
| - | DiCCAP | assente |

Al termine dell'incontro:

Art. 1 Determinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) vengono stabilite come indicato nell'allegato A alla deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 30.12.2014 e quantificato con la medesima deliberazione, nell'importo di € 9.320,03 suddiviso in fondo stabile pari a € 7.343,04 e fondo variabile pari a € 1.976,99, così come segue:

	Anno
COSTITUZIONE FONDO	2014
FONDO UNICO CONSOLIDATO	€ 7.343,04
Lettera d) primo comma art. 15	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	
Lettera e) primo comma art. 15	
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	
Lettera k) primo comma art. 15	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	
Secondo comma art. 15	
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	€ 606,99
Quarto comma art. 15	

Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e dal c. 2 possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità	
--	--

Quinto comma art. 15	
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE LEGATA ALL'INCREMENTO D'ORGANICO dal 2004	
Quinto comma art. 15	
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE VARIABILE LEGATA AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	€ 1.370,00
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2	
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004 ACCERTATE NELL' ANNO SI CONSOLIDANO NELL'ANNO SUCCESSIVO	
ART 32 c7. ccnl 16.10.03	
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità).	
Art.8 comma 2 ccnl 2006-2007	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 , incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005 , esclusa la quota relativa alla dirigenza.	

Art.4 comma 2 ccnl 2008-2009	
2. Presso gli Enti Locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 e a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali: a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%; b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.	
Art.4 comma 3 ccnl 2004-2005	
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	€ 1.976,99
TOTALE FONDO ANNUALE	€ 9.320,03

Art. 2 – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Per l'anno 2014 il suddetto fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ammontante, a € 9.320,03 verrà utilizzato come segue:

UTILIZZO FONDO	
	Anno
	2014
fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl 1.4.99 stanziato	€ 2.897,97
a) inquadramento ex led	€ 696,02
totale utilizzo fondo progressioni	€ 3.593,99
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 ott.03	€ 924,48

d) Indennità di rischio	
Fruisce dell'indennità l'operatore tecnico	
	€ 360,00
e) disagio fruisce dell'indennità l'operatore tecnico	€ 454,48
f) indennità particolari responsabilità	
Fruisce dell'indennità l'Istruttore Amministrativo per tutto l'anno	
	€ 1.032,91
g) produttività individuale e collettiva	
	€ 2.954,17
totale utilizzo fondo	€ 9.320,03

Fondo straordinario anno 2014	€ 1.133,96
-------------------------------	------------

La pesatura dei progetti, approvati con deliberazione G.C. n.76 del 30.12.2014, esecutiva, riferita alla loro completa attuazione, è la seguente: €. 370,00 per il progetto area tecnica – servizio tecnico manutentivo di cui all' allegato B ed € 1.000,00 per il progetto area tecnica – servizio tecnico manutentivo di cui all' allegato C alla suindicata deliberazione n. 76/2014, per un importo complessivo di € 1.370,00, parte della produttività di cui al prospetto sopra riportato.

Ai fini dell'erogazione della produttività sarà utilizzato il criterio fissato per la determinazione della quota del fondo efficienza per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa con deliberazione G.C. n. 22 del 16/4/2011, di seguito specificato:

- risultato con punteggio da 0 a 60 punti: retribuzione pari a ZERO
- risultato con punteggio oltre 60 punti: retribuzione commisurata all'effettivo risultato raggiunto.